



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF193

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	DL COLLEGATO - POS – SANZIONI E CREDITO D'IMPOSTA DA LUGLIO 2020
RIFERIMENTI	ART. 22 E 23 DL 124/2019; ART. 15 C. 4-BIS DL N.179/2012; DL 150/2013; DM MISE 24/01/2014
CIRCOLARE DEL	29/10/2019

Sintesi: il Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020 è intervenuto sull'obbligo per commercianti al minuto e professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e/o credito.

In passato (l'obbligo è vigente dal 30/06/2014) non era prevista sanzione in caso di rifiuto di incasso tramite carta di credito/bancomat; ora, il Decreto collegato ha introdotto, a decorrere dal 1/07/2020 la sanzione specifica, pari a: € 30,00 + 4% del valore della transazione

Inoltre, è introdotto un credito d'imposta:

- a favore di tutte le imprese (anche non al dettaglio) e professionisti
- con ricavi/compensi nell'anno precedente non superiori a € 400.000
- pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite POS
- per qualsiasi operazione resa nei confronti di consumatori finali a decorrere dal 1/07/2020.

Il Decreto Collegato alla legge di bilancio 2020 è intervenuto a completare la disciplina relativa all'obbligo di messa a disposizione di un POS da parte

- dei **commercianti al minuto**
- e dei **professionisti**.

L'obbligo di accettare **pagamenti attraverso carte di debito** (bancomat) **e/o credito** (anche prepagate) è stato introdotto dall'**art. 15 D.L. 179/2012** (cd. "Decreto Sviluppo bis") **già dal 30 giugno 2014**.

Obiettivo è quello di disincentivare l'utilizzo di denaro contante, inserendosi in una più ampia strategia:

- ✓ di riduzione del limite per il divieto di utilizzo del contante nell'ambito della disciplina antiriciclaggio
- ✓ favorito tramite il contenimento dell'incidenza delle commissioni richieste per l'utilizzo di tali strumenti.

A fronte di tale obbligo il legislatore non aveva introdotto la relativa sanzione, laddove il contribuente avesse rifiutato l'incasso tramite una carta di credito (anche prepagata) o di debito (bancomat).

L'art. 23 del Collegato fiscale introduce ora il nuovo comma 4-bis nell'art. 15 del DL 179/2012, **prevedendo tale sanzione**.

L'art. 22, inoltre, prevede **riconoscimento di un credito d'imposta** parametrato alle **commissioni** richieste per l'utilizzo delle carte di pagamento.

Art. 21 (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

Nuovo co. 4-bis art. 15 DL 179/2012: "Nei casi di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una **carta di debito o di credito**, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una **sanzione amministrativa di importo pari a 30 Euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con mezzi elettronici. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, **ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta**, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il **Prefetto** del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689, **gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria**".

**OBLIGO DI POS -
DL COLLEGATO**

SANZIONE SPECIFICA

€ 30 + 4% corrispettivo

CREDITO D'IMPOSTA

30% delle commissioni

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

OBBLIGO DI POS

AMBITO OGGETTIVO

Da un punto di vista **soggettivo**, sono interessati all'obbligo (art.4, DL 179/2012), dal 30 giugno 2014, tutti gli **"esercenti"**, cioè i soggetti che:

- effettuano l'attività di **vendita di prodotti**
- e di **prestazione di servizi**, anche professionali.

ai **"consumatori"** o **"utenti"**.




Nota: il **DM MISE-MEF 24.01.2014** ha fornito definizioni precise dei soggetti coinvolti:

- **esercente:** il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento, anche attraverso canali telematici
- **consumatore o utente:** la **persona fisica** che, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005, agisce per scopi **estranei** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Nella sostanza significa che **devono dotarsi di POS:**

- **le imprese** (i commercianti, bar, ristoranti, piccoli artigiani, CED, ecc.)
- **i lavoratori autonomi** (gli studi professionali, geometri, ingegneri, consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, dentisti, medici, tributaristi, ecc.).



Non solo, sono tenuti, **già dal 1° giugno 2013** (art.5 del CAD - c.d. Codice dell'amministrazione digitale, D. Lgs. 82/2005) ad accettare i pagamenti loro spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche:

- le **pubbliche amministrazioni** (di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
- e i **gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza**.

Essi sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**.



Amministrazioni pubbliche: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (enti pubblici territoriali; istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ecc.)

Gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza: si intendono tutti coloro che prestano servizi di pubblica utilità (sanità, istruzione, ecc.).

MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI		
SOGGETTO OBBLIGATO:	SCADENZA OBBLIGO	SANZIONE APPLICABILE DAL:
PA	01.06.2013	<u>DAL 01.07.2020</u>
VENDITORI DI BENI	30.06.2014	
PRESTATORI DI SERVIZI ANCHE PROFESSIONALI		

I MEZZI ELETTRONICI

Il **DM MISE-MEF 24/01/2014** ha fornito alcune definizioni precise anche in merito ai **mezzi elettronici utilizzabili**:

- **carta di debito**: strumento di pagamento, che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto, ma consente l'addebito in tempo reale;
- **circuito**: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
- **terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS** con tecnologia di accettazione multipla o che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Come anticipato tale obbligo non era, fino ad oggi, assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore venisse rifiutato il pagamento.



Nota: il Consiglio di Stato aveva, infatti, espresso parere contrario (**parere n. 1446/2018**) allo schema di decreto del MEF, che, in attuazione dell'art. 5 del D.L. 179/2012, introduceva un meccanismo sanzionatorio, in caso di rifiuto del pagamento con carta, per eccessiva genericità di quanto previsto dallo schema di DM.

L'art. 22 DL 124/2019 introduce nel D.L. 179/2012 il comma 4-bis introduce ora la specifica sanzione, superando, nel contempo, le censure del Consiglio di Stato, indicando espressamente:

- ✓ l'importo della sanzione,
- ✓ l'autorità competente ad irrogare la sanzione
- ✓ e i criteri relativi alla procedura applicabile.

La **sanzione** prevista è pari a:

€ 30	+	4% del valore della transazione negata
(sanzione fissa)		(sanzione variabile)

L'inserimento della percentuale sulla transazione, in aggiunta alla somma fissa, è finalizzato a graduare l'importo della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, a seconda della diversa entità delle transazioni rispetto alle quali viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici.

Esempio 1

Mario Rossi si reca in un bar per consumare un caffè.
Chiede di pagare con il bancomat; l'esercente, evidenziando il cartello esposto "**non si accettano pagamenti con bancomat per importi inferiori a 30 euro**", rifiuta il pagamento.
L'esercente sarà passibile di una sanzione pari a:
€ 30 euro + 4% x € 1 = € 30,04.



ATTENZIONE: la misura della sanzione stabilita dal legislatore

- **mutua quella dell'art. 693 Cod. pen.**, secondo cui "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro"
- senza sanzionare la mancata presenza del POS nell'esercizio

Ciò significa che, in caso di verifica da parte degli organi preposti (es: polizia urbana)

- ✓ **non potrà essere contestata l'assenza del POS** nel bar
- ✓ **ma la sola violazione concretamente commessa** nel momento in cui è offerto il pagamento con la carta.

Si noti che è probabile un incremento dei prezzi per alcuni beni/servizi, soprattutto se di scarso valore, considerato che l'esercente dovrà "coprire" la commissione richiesta (soprattutto nel caso in cui vi sia un importo minimo previsto, come per la maggior parte delle carte di credito). Peraltro non è chiaro se sia legittimo discriminare il prezzo in ragione delle modalità di pagamento.



Oggettiva impossibilità tecnica: si noti che il testo definitivo della norma ha soppresso il riferimento all'esimente in presenza di "oggettiva impossibilità tecnica".

Pertanto, salvo future modifiche normative, si deve ritenere che l'obbligo ricorra anche nel caso in cui l'esercizio si trovi in zone non coperte dal segnale gsm o da una connessione dati (es: un rifugio alpino).

PAGAMENTO DELLA SANZIONE SENZA RIDUZIONI

Per la disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo e del relativo procedimento sanzionatorio si rinvia alla L. 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo:

→ la **non applicabilità dell'oblazione**, di cui all'art. 16



Oblazione: prevede la rideterminazione della sanzione nel minore importo tra:

- ✓ 1/3 della sanzione massima prevista per la violazione
- ✓ il doppio di quella edittale

laddove si procede al pagamento entro 60 gg dalla contestazione.

Dunque, **la sanzione è sempre piena**, anche se si procede al pagamento tempestivamente.

SOGGETTO VERIFICATORE

Sarà la:

- **polizia giudiziaria** quella deputata ai futuri controlli
- nonché gli **organi** di cui all'art 13 co. 1 L. 698/81.



Nota: si noti che può svolgere attività di polizia giudiziaria anche la polizia locale, nell'ambito dell'orario di servizio e in relazione alle competenze specifiche. E' dunque possibile che tali controlli risultino espletati anche dai cd. "vigili urbani", oltre che dalla GdF.

Il **prefetto competente** per il territorio, in cui ha avuto luogo la violazione, è quello che riceverà la documentazione stilata dai verificatori.



N.B.: posto che **nel 2020** scatterà anche la nuova **lotteria degli scontrini**, saranno i consumatori stessi a pretendere di voler pagare con moneta elettronica (per assicurarsi il doppio delle probabilità di vincere all'estrazione finale dei premi). I commercianti dovranno procedere all'installazione del POS, del lettore ottico di codici fiscali e all'invio dei dati allo **SDI**.



CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI

L'art. 22 del DL 124/2019 introduce un credito d'imposta calcolato sulla entità delle commissioni addebitate per le l'incasso di **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020**.

ATTUAZIONE: per la concreta applicazione del bonus è prevista l'emanazione di un **Provvedimento dell'Agenzia Entrate** da emanare entro il 25/12/2019 (60 gg dall'emanazione del decreto).

SOGGETTI INTERESSATI

Accedono il credito d'imposta:

- ➔ tutti gli **esercenti attività d'impresa**
- ➔ esercenti **arti o professioni**

a condizione che

- i **ricavi/compensi** nel **periodo di imposta precedente**
- siano di ammontare **non superiore a € 400.000**.



Imprenditori: la norma

- ✓ non richiede si tratti di commercianti al dettaglio (la norma non è collegata all'obbligo di dotarsi di un POS)
- ✓ spettando dunque a qualsiasi imprenditore, con qualsiasi attività svolta.

COMMISSIONE RILEVANTI

Il credito imposta si applica:

- alle **commissioni "addebitate"**
- per l'**incasso** tramite **carte di credito** (anche prepagate) o **bancomat** (purché emesse dagli operatori tenuti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, ex art. 7 Dpr 605/73)
- riferite a **qualsiasi operazione effettuata** (cessione di beni o prestazioni di servizi)
- nei confronti di **"consumatori finali"** (anche se i soggetti passivi Iva).



Nota: appare evidente che il legislatore ha inteso agevolare l'incasso dei **"corrispettivi" di vendita** (cio è reso evidente dal fatto che le operazioni devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali).

Peraltro il bonus non è subordinato alla certificazione (telematica o cartacea) del corrispettivo e, pertanto, dovrebbe applicarsi anche in presenza di incasso di una fattura facoltativamente richiesta dal cliente.

Al contrario l'operazione non dovrebbe rilevare ove l'acquirente ha richiesto la fattura per obbligo ex art. 22 c. 3 Dpr 633/72, in quanto ha acquistato beni che formano "oggetto dell'attività propria" (posto che in questo caso non si potrà più definire un "consumatore finale"); rimane evidente, comunque, la difficoltà nel distinguere tra le due fattispecie.

CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta:

- ➔ **nella misura del 30%** delle **commissioni addebitate**



CRITERIO DI CASSA: la norma fa riferimento alle "commissioni **addebitate** per le transazioni effettuate" per il rifornimento; ciò porta a ritenere che:

- ✓ si debba fare riferimento al **formale "addebito" in conto** a carico del gestore dell'impianto di distribuzione
- ✓ in applicazione di un **principio "di cassa"**, dunque (non del sostenimento dell'onere).

Esempio: commissioni delle carte di credito per gli utilizzi effettuati dalla clientela nel mese di dicembre 2020:

- risultando addebitate sul C/C aziendale nei primi giorni di gennaio 2021
- attribuiscono un credito d'imposta solo a decorrere dal 2021, utilizzabile a partire dal 1/01/2022.

UTILIZZO DEL CREDITO IN F24

Il credito d'imposta va utilizzato:

- esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici Entratel
- a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Esempio

Un negoziante verifica i seguenti addebiti per commissioni in relazione agli utilizzi delle carte di credito e dei Bancomat per gli incassi delle vendite:

Utilizzo carta di credito	Mese addebito sul C/C	Importo	Cred. d'imp.
Luglio 2020	Agosto 2020	1.000	300

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione orizzontale dal 1/09/2020.

Il credito d'imposta non dovrebbe spettare per le cessioni effettuate a giugno 2020, anche se le relative commissioni sono state addebitate nel mese di luglio 2020.

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta:

- non è imponibile ai fini dei redditi ed Irap (in assenza di una disposizione di legge che ne disponga la non imponibilità)
- quadro RU: il credito di imposta va indicato in dichiarazione dei redditi (riferito al periodo di spettanza e dei successivi utilizzi)
- limiti di utilizzo: in assenza di disposizione di legge troveranno applicazione i limiti massimi di utilizzo annuale previsti per le compensazioni orizzontali (€. 700.000 in via generalizzata, nonché il limite di €. 250.000 previsto per i crediti di imposta da indicare a quadro RU)

De minimis: la disposizione deve rispettare le regole riferite agli aiuti de minimis (Reg. UE 1408/2013)

DIFFERENZE RISPETTO AL BONUS PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(come modificato dal Decreto Crescita – v. RF flash 187/2019):

	GENERALITÀ DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Decorrenza	Operazioni effettuate dal 1/07/2020	Operazioni effettuate dal 1/07/2018
Entità	30% commissioni	50% commissioni
Commissioni	per qualsiasi operazione	solo sulle cessioni di carburanti
Cessionari	consumatori finali	consumatori finali
Pro quota	-	Val. d'aff. Cess. Carb. / Val. d'aff. Complessivo
Utilizzo	dal mese successivo all'addebito	dal 1/01 dell'anno successivo all'addebito
IIDD	Non tassato	Tassato
Quadro RU	Si	Si